



---

TESTI APPROVATI

---

**P8\_TA(2018)0475**

**Scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (2018/2900(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le rivelazioni "cum-ex" rilasciate da un consorzio di giornalisti investigativi guidati dall'organizzazione mediatica tedesca senza scopo di lucro, CORRECTIV, il 18 ottobre 2018,
- visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione<sup>1</sup> ("regolamento ESMA"),
- visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione<sup>2</sup> ("regolamento ABE"),
- vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC2)<sup>3</sup>,
- vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC6)<sup>4</sup>,
- vista la Quarta commissione d'inchiesta del Bundestag sullo scandalo in questione,

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

<sup>2</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>3</sup> GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.

- conclusasi con una relazione<sup>1</sup> nel giugno 2017,
- viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015<sup>2</sup> e del 6 luglio 2016<sup>3</sup> sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,
  - vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione<sup>4</sup>,
  - vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale<sup>5</sup>,
  - vista la sua decisione del 1° marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3)<sup>6</sup>,
  - vista la sua discussione nella seduta plenaria del 23 ottobre 2018 sullo scandalo "cum-ex",
  - vista la riunione congiunta delle sue commissioni ECON/TAX3 del 26 novembre 2018,
  - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le espressioni "cum-ex" e "cum-cum" – o meccanismi di arbitraggio dei dividendi – si riferiscono a una prassi di compravendita di azioni strutturata in modo tale da celare l'identità del proprietario effettivo e consentire alle due o più parti coinvolte di chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte per l'imposta sulle plusvalenze, versata invece una sola volta;
- B. considerando che lo scandalo "cum-ex" è stato portato alla luce grazie a un'inchiesta realizzata in collaborazione da 19 organi d'informazione europei, che ha visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti;
- C. considerando che, a seguito dei meccanismi "cum-ex" e "cum-cum", 11 Stati membri avrebbero perso sino a 55,2 miliardi di EUR di gettito fiscale;
- D. considerando che risulta comunque arduo calcolare l'entità massima del danno arrecato, dal momento che molte azioni sono state avviate alla fine degli anni '90 e sono ormai da tempo in prescrizione;
- E. considerando che, secondo l'indagine del consorzio di giornalisti europei, la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia sarebbero i principali mercati di riferimento per le pratiche commerciali del tipo "cum ex", seguiti da Norvegia, Finlandia, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca e che le tali

---

<sup>1</sup> [Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.](#)

<sup>2</sup> GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

<sup>3</sup> GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

<sup>4</sup> GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

<sup>5</sup> GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

<sup>6</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0048.

pratiche coinvolgono potenzialmente un numero imprecisato di Stati membri dell'UE e di paesi dell'Associazione europea di libero scambio (ad esempio, la Svizzera);

- F. considerando che sono in corso indagini negli Stati membri dell'UE maggiormente colpiti dallo scandalo;
- G. considerando che i meccanismi "cum-ex" e "cum-cum" presentano alcuni degli elementi distintivi della frode fiscale e che occorre valutare se sia ravvisabile una violazione del diritto nazionale o dell'Unione;
- H. considerando che tali pratiche criminali coinvolgerebbero istituti finanziari degli Stati membri dell'UE, tra cui diverse grandi banche commerciali prestigiose;
- I. considerando che in alcuni casi le autorità competenti non hanno condotto indagini approfondite sulle informazioni condivise da altri Stati membri riguardo alle rivelazioni "cum-ex";
- J. considerando che il diritto degli investitori stranieri di chiedere il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi svolge un ruolo centrale nello scandalo;
- K. considerando che, dal settembre 2017, la seconda direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2) prescrive agli Stati membri dell'Unione di ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e di scambiare su base annua tali informazioni con lo Stato membro di residenza del contribuente;
- L. considerando che la sesta direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6) prevede che qualsiasi persona che elabori, commercializzi, organizzi, metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica che presenta elementi distintivi predefiniti notifichi tale meccanismo alle autorità fiscali nazionali;
- M. considerando che nelle attribuzioni della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) rientrano esplicitamente gli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero emergere durante il suo mandato;
- N. considerando che il ruolo degli informatori negli ultimi 25 anni si è dimostrato importante per svelare informazioni sensibili che sono al centro dell'interesse pubblico, come è risultato essere anche nel caso delle rivelazioni "cum-ex"<sup>1</sup>;
- 1. condanna fermamente la frode fiscale e l'elusione fiscale emerse che hanno comportato perdite di gettito fiscale per gli Stati membri che, secondo le stime rese pubbliche da alcuni media, ammonterebbero sino a 55,2 miliardi di EUR, il che rappresenta un duro colpo per l'economia sociale di mercato europea;
- 2. sottolinea che, conformemente alla direttiva UE antiriciclaggio<sup>2</sup>, "i reati fiscali" relativi

---

<sup>1</sup> Audizione delle commissioni ECON/TAX3 del Parlamento europeo del 26 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico".

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del

alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione generale di "attività criminale" e sono considerati reati-presupposto del riciclaggio di denaro; ricorda che sia gli enti creditizi e finanziari sia i consulenti fiscali, i contabili e gli avvocati, sono considerati "soggetti obbligati" ai sensi della direttiva antiriciclaggio e sono pertanto tenuti a rispettare una serie di obblighi volti a prevenire, individuare e segnalare attività di riciclaggio di denaro;

3. osserva con preoccupazione che lo scandalo "cum-ex" ha minato la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e sottolinea quanto sia importante ripristinare la fiducia del pubblico e assicurare che gli eventuali danni arrecati non si ripetano;
4. deplora il fatto che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;
5. chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea di condurre un'inchiesta sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, quali ad esempio "cum-ex" o "cum-cum", allo scopo di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e dei bilanci nazionali, determinare la natura e l'entità degli attori coinvolti in tali meccanismi, valutare se siano ravvisabili violazioni del diritto nazionale o dell'Unione, valutare le azioni adottate a livello di vigilanza finanziaria negli Stati membri e raccomandare interventi e riforme appropriati alle autorità competenti interessate;
6. sottolinea che le rivelazioni riportate non incidono sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione;
7. raccomanda che l'indagine stabilisca cosa non ha funzionato a livello dei compiti di coordinamento e di sorveglianza delle autorità di vigilanza finanziaria, delle borse valori e delle autorità fiscali dei vari Stati membri, consentendo dunque ai suddetti regimi di furto fiscale di continuare per anni, pur essendo stati individuati;
8. invita a conferire alle autorità di vigilanza nazionali ed europee un mandato per esaminare le pratiche di elusione fiscale, poiché queste possono porre un rischio per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato interno;
9. sottolinea che queste nuove rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nella legislazione fiscale nazionale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e invita questi ultimi ad attuare in maniera efficace lo scambio automatico di informazioni nel settore della fiscalità;
10. chiede che lo scambio di informazioni a livello di autorità fiscali sia rafforzato onde evitare problemi con la riservatezza fiscale analoghi a quelli verificatisi in taluni Stati membri;
11. esorta tutte le autorità fiscali degli Stati membri a nominare i punti di contatto unici in linea con la task force congiunta internazionale in materia di intelligence condivisa e collaborazione dell'OCSE, e invita la Commissione a garantire e ad agevolare la

cooperazione tra di essi, al fine di assicurare una condivisione rapida ed efficiente delle informazioni tra gli Stati membri in merito ai casi con rilevanza transfrontaliera;

12. invita le autorità nazionali competenti ad avviare, ove opportuno, indagini penali, a utilizzare strumenti giuridici per congelare le attività sospette, a sottoporre a indagine i consigli di amministrazione potenzialmente coinvolti in questo scandalo e a comminare pene e sanzioni adeguate e dissuasive alle parti coinvolte; ritiene che sia gli autori che i facilitatori di tali reati, inclusi non solo i consulenti fiscali, ma anche gli avvocati, i contabili e le banche debbano essere consegnati alla giustizia; sottolinea l'urgente necessità di porre fine all'impunità dei "colletti bianchi" e di garantire una migliore applicazione della regolamentazione finanziaria;
13. invita l'UE e le autorità degli Stati membri a indagare sul ruolo svolto in questo scandalo dai fondi assicurativi e dalle autorità di vigilanza delle assicurazioni;
14. invita le autorità fiscali nazionali a sfruttare appieno le potenzialità della DAC6 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica, ivi incluso l'utilizzo di richieste di gruppi e chiede altresì il rafforzamento della DAC6 al fine di imporre la divulgazione obbligatoria dei meccanismi di arbitraggio dei dividendi e di tutte le informazioni sulle plusvalenze, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze;
15. esorta tutti gli Stati membri, individuati come i presunti mercati principali di riferimento per le pratiche di arbitraggio dei dividendi, a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali da cui scaturiscono opportunità che possono essere sfruttate da autori di frodi fiscali ed elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose;
16. sottolinea la necessità di un'azione coordinata tra le autorità nazionali al fine di garantire il recupero delle risorse ottenute illegalmente dalle casse pubbliche;
17. esorta la Commissione a valutare e gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le lacune che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;
18. invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere;
19. invita la Commissione a rivedere la direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi al fine di contrastare le pratiche di arbitraggio dei dividendi;
20. invita la Commissione a valutare il ruolo delle società veicolo (SPV) e delle società a destinazione specifica (SPE) emerso nell'ambito dei fascicoli "cum-ex", e a proporre, se del caso, la limitazione dell'uso di questi strumenti;

21. sollecita la Commissione a valutare la necessità di un quadro europeo per la tassazione dei redditi di capitale che riduca gli incentivi atti a destabilizzare i flussi finanziari transfrontalieri, a generare una concorrenza fiscale tra gli Stati membri e a minare le basi imponibili che garantiscono la sostenibilità degli stati sociali europei;
22. chiede alla Commissione di prendere in considerazione una proposta legislativa per quanto concerne un'unità di informazione finanziaria dell'UE, un polo europeo per un'attività investigativa congiunta e un meccanismo di allerta precoce;
23. osserva che la crisi del 2008 ha determinato una riduzione generalizzata di risorse e personale nelle amministrazioni fiscali e invita gli Stati membri a investire, modernizzandoli, negli strumenti a disposizione delle autorità fiscali assegnando loro le risorse umane necessarie, in modo da migliorare la vigilanza e ridurre le lacune temporali e informative; invita gli Stati membri ad accrescere le capacità e le competenze delle loro autorità finanziarie onde garantirne la piena operatività nell'individuazione di frodi fiscali;
24. sottolinea la necessità di tutelare gli informatori che divulgano ad esempio informazioni sulle frodi fiscali e sull'evasione fiscale a livello nazionale e di Unione; invita chiunque abbia informazioni utili per l'interesse pubblico a segnalarle, internamente o esternamente, alle autorità nazionali, oppure al pubblico ove necessario; chiede che sia adottata rapidamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, tenendo conto dei pareri espressi da diverse commissioni del Parlamento europeo;
25. accoglie con favore la proposta della Commissione del 12 settembre 2018 di modificare, tra gli altri regolamenti, il regolamento che istituisce l'ABE al fine di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario (COM(2018)0646); sottolinea che, conformemente al meccanismo di vigilanza unico, la BCE ha il compito di attuare le azioni di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia; è del parere che la BCE dovrebbe svolgere un ruolo nell'allertare le autorità nazionali competenti e dovrebbe coordinare qualsiasi azione relativa al sospetto di inosservanza delle norme antiriciclaggio nelle banche o nei gruppi oggetto di vigilanza;
26. è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire, nella prossima legislatura parlamentare, nell'ambito di una struttura permanente del Parlamento, come ad esempio una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);
27. invita la commissione speciale TAX3 a effettuare le proprie valutazioni sulle rivelazioni "cum-ex" e a includere i risultati e le eventuali raccomandazioni pertinenti nella sua relazione finale;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.